

## FAQ

### Emergenza COVID-19 - Presentazione progetti

**1. I progetti presentati in questo periodo di emergenza sanitaria a quali tipologie formative possono riferirsi?**

I progetti presentati dalle ApL, durante questo periodo di emergenza sanitaria, possono essere riferiti a tutte le tipologie formative finanziate dal Fondo.

**2. Quali modalità di erogazione devono prevedere i progetti in relazione alle singole tipologie formative/misure finanziate dal Fondo?**

Con riferimento alle tipologie Base, Professionale TD, Professionale TI, Riqualificazione professionale, Qualificazione professionale, Diritto mirato, durante il periodo di emergenza causato dall'epidemia COVID-19, nel territorio nazionale, è possibile presentare i progetti prevedendo le modalità di erogazione cosiddette "aula virtuale" o "formazione sincrona", "FaD" o "formazione asincrona".

Con riferimento alle tipologie On the Job e Qualificazione professionale in affiancamento, se l'impresa utilizzatrice è autorizzata ad operare ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, è possibile lo svolgimento delle attività di affiancamento attivo alla mansione in presenza, oppure in aula virtuale limitatamente alle attività compatibili con il lavoro agile.

**3. Quali sono le differenze tra "aula virtuale" e "FaD"?**

Per formazione sincrona o aula virtuale si intende una situazione di relazione formativa in real time, in cui docenti e discenti comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente. Vi è dunque un'interazione che, seppure mediata dallo strumento informatico, è contemporanea, con tutti i vantaggi in termini di interattività che questo comporta. Tale modalità di erogazione descrive quindi uno spazio online entro il quale un insieme di partecipanti interagisce in modalità sincrona in collegamento audio e video tramite microfono e webcam. I partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi e lontani, ripropongono dinamiche relazionali simili a quelle proprie di un'aula fisica, alternando presentazioni da parte del docente (ad esempio condividendo i materiali didattici) a momenti di discussione (i partecipanti possono chiedere la parola e il docente può abilitare loro la funzione di interazione, oppure i partecipanti possono porre delle domande attraverso un'apposita chat testuale).

Con formazione asincrona o FaD o formazione e-learning si intende una metodologia che permette di trasferire conoscenze ed esperienze, indipendentemente dallo spazio e dal tempo di fruizione. Consente di partecipare ad un insieme di attività formative strutturate in modo da favorire una modalità di apprendimento autonomo e personalizzato, discontinuo nel tempo e nello spazio. Il termine e-learning copre diversi processi formativi, quali: l'auto-apprendimento asincrono attraverso la fruizione di contenuti preconfezionati (corsi on line) disponibili sulla piattaforma di erogazione.

**4. Quali moduli trasversali è possibile erogare in aula virtuale e/o in FaD?**

È possibile erogare in aula virtuale tutti i moduli trasversali previsti dal Manuale Operativo.

Sono erogabili in FaD i moduli gestiti dalle piattaforme iscritte nella sezione C degli elenchi del Fondo.

**5. Quali moduli non è possibile erogare in aula virtuale e/o in FaD?**

Sono esclusi dalla fruizione in aula virtuale i seguenti moduli/corsi: salute e sicurezza specifica rischio medio e alto che prevedono l'erogazione di teoria e pratica, antincendio e primo soccorso.

Sono esclusi dalla fruizione in FaD i seguenti moduli/corsi: diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione, Bilancio delle Competenze, Orientamento, Sicurezza specifica rischio medio e alto, antincendio e primo soccorso.

**6. Il modulo in materia di diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione può essere svolto in aula virtuale e/o FaD?**

L'erogazione del modulo diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione non è consentita in modalità FaD, mentre è consentita in aula virtuale. Pertanto, i docenti sindacali dovranno essere messi in condizione di operare in tal senso.

**7. I moduli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere svolti in aula virtuale e/o FaD?**

La formazione sulla salute e sicurezza generale, specifica rischio basso, nonché l'aggiornamento quinquennale per tutti e 3 i livelli di rischio, può essere erogata anche interamente in modalità FaD, così come stabilito dalla normativa in materia.

Durante il periodo di emergenza è possibile erogare in modalità aula virtuale o formazione sincrona i moduli in materia di salute e sicurezza rischio medio e alto limitatamente alla parte teorica, a condizione che sia consentita anche dall'Organismo Paritetico Nazionale – OPN presso il quale l'ApL o l'ente erogatore della formazione sono accreditati.

L'ApL dovrà includere nel campo "Accordo Sindacale", in aggiunta alle altre informazioni, anche il documento rilasciato dall'OPN ed inserire nella sezione partner l'ente erogatore come incaricato di attività di docenza, nel caso sia quest'ultimo ad essere accreditato.

Inoltre, sempre con riferimento al periodo di vigenza dello stato di emergenza, è consentita l'erogazione in modalità Formazione a Distanza dei moduli di salute e sicurezza generale e rischio basso nelle tipologie On the Job e Qualificazione professionale in affiancamento. In relazione alla possibilità di assolvere all'obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza entro 60 giorni dalla data di inizio missione, si informa che FTWeb consente di pianificare i progetti relativi alle tipologie sopra richiamate coerentemente con i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni. Pertanto, in fase di definizione del calendario le Agenzie possono prevedere lo svolgimento dei moduli di affiancamento attivo nelle prime giornate di corso coincidenti con l'avvio della missione e i moduli di sicurezza entro i 60 giorni previsti dalla normativa in materia.

**8. Quali sono le regole per la presentazione dei progetti in aula virtuale?**

I progetti formativi erogati con questa modalità devono essere presentati dall'Agenzia previa apposizione di apposito flag "Aula virtuale emergenza COVID-19" presente nella sezione "Accordo sindacale" e sottoposti a verifica ex ante da parte del Fondo.

Inoltre, per ciascun progetto l'Agenzia deve allegare nel campo "Accordo Sindacale" un documento in formato PDF contenente la denominazione della piattaforma utilizzata ed una breve descrizione della stessa, le specifiche di dettaglio relative alle modalità di fruizione da parte dei discenti, nonché la modalità di registrazione delle presenze e quelle relative all'accesso per il controllo in itinere da parte del Fondo.

Le informazioni necessarie allo svolgimento del controllo in itinere dei corsi devono essere inserite anche all'interno del campo "Contenuti generali" presente nella sezione "Standard/Indicazioni" della scheda progetto. Le piattaforme che prevedono un "invito" per l'accesso all'aula virtuale devono prevederne uno per il controllo Forma.Temp (da fare all'inizio del percorso o per ogni sessione, a seconda della piattaforma utilizzata) da inviare all'indirizzo: [aulavirtuale@formatemp.it](mailto:aulavirtuale@formatemp.it). Le mail con i link per gli inviti/accessi alle aule virtuali devono sempre contenere il codice progetto generato da FTWeb al quale le credenziali e i link alle piattaforme fanno riferimento. Se non fosse possibile inserire il codice progetto nell'oggetto, questo va inserito obbligatoriamente nel corpo del messaggio.

**9. Quali sono le caratteristiche delle piattaforme per l'aula virtuale?**

Ciascuna ApL può utilizzare qualsiasi piattaforma informatica a condizione che questa consenta:

- la registrazione delle presenze/collegamenti dei discenti con le effettive generalità (no nickname). Il PDF dei log di accesso dei discenti sostituisce, in fase di inserimento delle frequenze, il documento cartaceo di rilevazione delle presenze;
- la possibilità da parte del Fondo di poter controllare in itinere la formazione, in qualsiasi momento, seppur in modalità remota.

Si specifica che per l'utilizzo di queste piattaforme non è necessaria l'iscrizione alla sezione C degli elenchi del Fondo.

**10. A quali standard e a quali regole devono rispondere i progetti erogati in aula virtuale?**

Detti progetti seguono le regole, gli standard e l'operatività sul sistema informativo già previsti dalle singole tipologie formative per l'erogazione dei contenuti nella modalità aula.

**11. In caso di formazione in aula virtuale, come si definisce la territorialità da imputare nel campo dedicato del progetto FTWeb? È possibile coinvolgere nella formazione svolta in aula virtuale allievi provenienti da diverse regioni?**

La territorialità, in analogia a quanto già indicato nella FAQ n°10, segue le regole per la formazione in aula.

Ricordiamo che per le tipologie interessate dal raggiungimento dell'obiettivo minimo di Placement nelle Regioni convergenza, potranno essere considerati ai fini di tale computo i contratti attivati in Regioni differenti rispetto alla territorialità dichiarata come sede di svolgimento del corso.

**12. Con quali Unità di Costo Standard vengono riconosciuti i progetti erogati in aula virtuale?**

Il Fondo provvede al riconoscimento dei costi standard già in uso e riportati nell'Allegato 2 del Manuale Operativo riferiti all'erogazione dei contenuti nella modalità aula.

**13. Quali sono le regole per la presentazione dei progetti in FaD?**

Le regole per la presentazione dei progetti FaD durante il periodo di emergenza sanitaria non differiscono da quelle previste dal Manuale Operativo del Fondo.

**14. Quali sono le caratteristiche delle piattaforme FaD?**

Ciascuna ApL può utilizzare le piattaforme iscritte nella sezione C degli elenchi. Al fine di detta iscrizione si rinvia a quanto previsto dal Dispositivo di accesso agli elenchi delle strutture e delle professionalità idonee ad operare con Forma.Temp.

**15. È possibile presentare progetti blended: FaD e aula virtuale?**

Sì, è possibile.

In caso di formazione blended, le attività svolte in presenza (aula) o in presenza mediata tecnologicamente (aula virtuale sincrona, videoconferenza), vengono rendicontate utilizzando l'Unità di Costo Standard della tipologia formativa e seguendo le ordinarie regole definite dal Fondo.

Le spese relative ad attività formative svolte in modalità FaD vengono rendicontate sulla base dell'Unità di Costo Standard pari a € 33,23 ora/allievo.

Il riconoscimento dei costi rendicontati e l'ottenimento dell'attestato di frequenza sull'intero percorso formativo blended si raggiunge solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- per la parte in FaD: raggiungimento degli obiettivi formativi e dell'ottenimento dell'attestazione finale
- per la parte in aula o in presenza mediata tecnologicamente: frequenza di almeno il 70% del totale delle ore.

**16. È possibile continuare a "prendere in carico" i destinatari della misura di Politica Attiva c.d. Diritto mirato?**

Sì, è possibile.

**17. È possibile per l'ApL "prendere in carico" i destinatari della misura di Politica Attiva c.d. Diritto mirato oltre il termine, previsto dalla normativa, di 68 giorni dalla maturazione dei requisiti?**

Sì, è possibile, in considerazione di quanto convenuto dalle Parti Sociali nell'ambito degli Accordi del 9 maggio e 10 giugno 2020, per le "prese in carico" presentate al 23 febbraio e da presentare fino alla data del 31 agosto 2020. Pertanto, il termine per la presa in

carico dei destinatari della misura viene fissato a 128 giorni dalla maturazione dei requisiti previsti (68 giorni + ulteriori 60 giorni previsti dagli Accordi).

**18. Se l'ApL non riesce a sottoscrivere insieme al beneficiario il Patto di servizio utile alla presa in carico nell'ambito del Diritto mirato, è possibile utilizzare una modalità alternativa?**

In fase di presentazione della presa in carico al Fondo è possibile allegare, nello spazio riservato al Patto di servizio, la mail inviata dall'Agenzia al beneficiario con allegato il documento e la mail di risposta del destinatario con l'esplicita indicazione della presa visione e accettazione dello stesso.

**19. Se il destinatario della misura di Politica Attiva c.d. Diritto mirato non riesce a reperire i documenti utili a dimostrare i requisiti di anzianità lavorativa e/o di disoccupazione, come può procedere l'ApL?**

L'Agenzia può procedere con la presa in carico e quindi con la sottoscrizione del Patto di servizio sotto la sua responsabilità. L'Agenzia, infatti, anche in uno stato non di emergenza, deve verificare e conservare la documentazione utile all'esibizione dei requisiti dei destinatari nell'eventualità di un controllo ex post da parte del Fondo.

**20. Se il destinatario della misura di Politica Attiva c.d. Diritto mirato preso in carico dall'ApL non fosse nelle condizioni di fruire della formazione in aula virtuale e/o FaD, l'Agenzia può prevedere uno slittamento dei tempi di erogazione dei servizi di Orientamento e Bilancio delle Competenze e per l'avvio del percorso formativo?**

Il Fondo, in coerenza con quanto previsto dalle Parti Sociali negli Accordi siglati in data 9 maggio e 10 giugno 2020, ha esteso i termini dei servizi erogabili nell'ambito della misura in oggetto per le c.d. "prese in carico" presentate al 23 febbraio e da presentare fino alla data del 31 agosto 2020:

- i percorsi di orientamento e di Bilancio delle Competenze devono essere svolti entro 120 giorni (60 giorni previsti dal CCNL+ ulteriori 60 giorni previsti dagli Accordi)
- il percorso formativo deve essere avviato entro 240 giorni (180 giorni previsti dal CCNL + ulteriori 60 giorni previsti dagli Accordi).

**21. È possibile erogare la formazione ai lavoratori in somministrazione TD e TI in sospensione/riduzione dell'attività lavorativa?**

Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura è possibile erogare la formazione destinata ai somministrati TD e TI in sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

**22. È possibile erogare la formazione ai lavoratori in somministrazione in smart working?**

È possibile erogare la formazione in aula virtuale e/o in FaD destinata ai lavoratori in somministrazione in smart working.

Con riferimento alle tipologie On the Job e Qualificazione professionale in affiancamento è possibile lo svolgimento delle attività di affiancamento attivo alla mansione in presenza, se l'impresa utilizzatrice è autorizzata ad operare ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, in aula virtuale limitatamente alle attività compatibili con il lavoro agile.

**23. È possibile erogare la formazione base-trasversale prevista dal Piano Formativo per gli apprendisti di II livello in sospensione/riduzione dell'attività lavorativa?**

È possibile erogare la formazione base-trasversale prevista nel PFI in modalità aula virtuale e/o FaD destinata agli apprendisti di II livello in sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

**24. È possibile erogare la formazione professionalizzante prevista dal Piano Formativo per gli apprendisti di II livello in sospensione/riduzione dell'attività lavorativa?**

No, non è possibile dal momento che la formazione professionalizzante prevista dal PFI degli apprendisti di II livello è volta all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, è svolta sotto la responsabilità dell'azienda ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali.

**25. È possibile erogare la formazione professionalizzante prevista dal Piano Formativo per gli apprendisti di II livello in smart working?**

Utilizzando la tipologia Qualificazione professionalizzante in affiancamento è possibile lo svolgimento delle attività di affiancamento attivo alla mansione in aula virtuale limitatamente alle attività compatibili con il lavoro agile.

**26. Una volta finita l'emergenza Covid-19, sarà possibile riprendere i progetti rimasti sospesi?**

Sarà possibile riprendere e portare a termine i progetti attualmente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria in atto. Le ApL dovranno modificare il progetto e procedere alla variazione del calendario indicando anche la nuova data di fine corso.

**27. Una volta finita l'emergenza Covid-19, sarà possibile riprendere in aula i progetti presentati in aula virtuale?**

Sarà possibile proseguire le attività indicando nel progetto la modalità di svolgimento in aula.

**28. Anche per la rilevazione delle presenze in aula virtuale viene applicata la tolleranza di mezzora in entrata?**

Sì. La tolleranza in entrata, inizialmente prevista per la rilevazione tramite app, è imprescindibile anche per la rilevazione cartacea in aula e per il tracciamento delle frequenze in aula virtuale, poiché il sistema allinea all'orario di accesso tutti gli ingressi effettuati nella prima mezzora (ad esempio, in una fascia oraria che va dalle ore 9:00 alle 13:00, un accesso effettuato alle 9:27 viene reimpostato automaticamente alle 9:00).

**29. In caso di formazione svolta in aula virtuale, come possono essere gestite eventuali disconnessioni e riconnessioni, da parte dei partecipanti, nell'arco di una stessa fascia oraria?**

Il sistema non prevede una funzionalità che consenta la registrazione di analoghe interruzioni nelle frequenze, pertanto qualora si verificano disconnessioni di durata superiore ai 5 minuti, queste ultime dovranno essere scalate in uscita. Tale fattispecie dovrà essere indicata, in fase di rendicontazione, all'interno del campo *Note eventuali* della *Relazione Finale*.

Al contrario, in caso di disconnessioni accidentali di durata inferiore ai 5 minuti, si potrà considerare un'unica sessione continuativa di frequenza.

**30. C'è un tempo di connessione minimo a partire dal quale procedere alla rilevazione delle frequenze dei partecipanti alla sessione formativa svolta in aula virtuale?**

La rilevazione delle frequenze deve essere effettuata con le medesime modalità della rilevazione in aula, quando effettuata tramite cartaceo o App. Pertanto, come presumibilmente in aula la frequenza di pochi minuti alla sessione formativa non sarebbe registrata, nonché in analogia al fatto che disconnessioni inferiori a 5 minuti non vengono sottratte alla connessione complessiva, in quanto considerate "accidentali", si procederà a considerare nulle le connessioni inferiori a 5 minuti. Tale valore è da intendersi complessivamente rispetto allo svolgimento della sessione formativa.

Ciò considerato, eventuali partecipanti che non abbiano effettuato connessioni ad almeno una delle sessioni formative, non parteciperanno al computo della classe UCS.

**31. In considerazione dell'attuale periodo di emergenza sanitaria, sono previste deroghe in riferimento agli obiettivi di placement e ai termini per il raggiungimento delle relative percentuali medie annue?**

Sì, per i progetti con competenza 2020 le Parti Sociali hanno previsto, negli Accordi del 9 maggio e 10 giugno u.s., una media annuale di Placement pari al

- 16% degli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza nei corsi di formazione Professionale TD, Diritto mirato e Professionale TI stock 2020
- 16% degli allievi appartenenti alla categoria b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza nei corsi di formazione Professionale TI stock 2019.

Inoltre, con riferimento al placement relativo a progetti conclusi nel 2020 relativi alle tipologie formative Professionale TD, Diritto mirato e Professionale TI stock 2020, i contratti in somministrazione a tempo determinato di durata non inferiore ad una settimana full time equivalent - FTE dovranno essere stipulati entro 365 giorni dalla data di fine corso (a fronte dei 180 giorni previsti da Manuale Operativo) e, per il solo settore portuale, nell'arco massimo di 200 giorni dal termine dell'attività formativa.